

BStGer RH.2015.28 vom 8. Januar 2016

Bundesstrafgericht, 2016-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RH.2015.28

FR: TPF RH.2015.28 du 8 janvier 2016

IT: TPF RH.2015.28 del 8 gennaio 2016

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Turchia. Domanda di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).

Erwägungen

E. 1

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con gli art. 50 cpv. 3 e 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione nonché le decisioni di rifiuto della scarcerazione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della decisione di rifiuto della scarcerazione (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 1.1

L'extradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il

- 4 -

18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ottobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

E. 1.2

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1

Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiedente statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 o sull'art. 50 cpv. 3 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà

- 5 -

all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudizio – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2

La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiedente di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiedente (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto

corredo, la Convenzione precisa che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiasta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto" (art. 16 n. 4).

E. 3

Nel suo gravame, l'insorgente afferma che la domanda di estradizione, data 15 ottobre 2015, sarebbe stata presentata ben oltre i 18 giorni dal suo fermo avvenuto il 23 settembre 2015. La documentazione notificatagli non comproverebbe del resto nessuna proroga concessa alle autorità turche.

E. 3.1

Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiasta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. L'art. 50 cpv. 1 AIMP permette infatti di prorogare detto termine, per motivi speciali, fino a 40 giorni.

E. 3.2

Nella fattispecie, gli atti dell'incarto permettono di constatare che il 2 ottobre 2015 Interpol Ankara ha chiesto all'UFG una proroga conforme alle predette

- 6 -

disposizioni per presentare la domanda di estradizione del reclamante (v. act. 3.5). Tale richiesta è stata ribadita dall'Ambasciata turca a Berna con nota verbale del 5 ottobre 2015 (v. act. 3.6). Con nota diplomatica del 9 ottobre 2015 l'UFG ha accordato la proroga, fissando il termine al 30 ottobre 2015 (v. act. 3.7) e quindi entro il termine di 40 giorni fissato dagli art. 16 n. 4 CEEstr e 50 cpv. 1 AIMP. La domanda di estradizione, contenente, in ossequio all'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr, il mandato d'arresto del 14 luglio 2008 spiccato dalle autorità turche, è stata inoltrata il 15 ottobre 2015 (v. act. 3.8), motivo per cui la censura in questo ambito va respinta. Il fatto che questa documentazione non sia stata notificata parallelamente al reclamante nulla toglie a questa conclusione visto che gli atti sono comunque a lui accessibili e sul fatto che sia stata chiesta una proroga egli è stato regolarmente informato al più tardi l'11 dicembre 2015 (v. act. 1.1). Mal si comprende come nel suo ricorso del 21 dicembre 2015 egli possa ancora avvalersi di un simile argomento, palesemente controfattuale.

E. 4

L'estradando sostiene inoltre che le autorità estere non avrebbero dato seguito alla richiesta dell'UFG di produrre entro il 15 dicembre 2015 copia certificata conforme della sentenza 8 giugno 2006 della Corte penale di Mus.

E. 4.1

L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradizione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della Parte richiedente. Giusta l'art. 13 CEEstr, se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiasta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il complemento d'informazioni necessario e potrà assegnare

un termine per l'ottenimento delle stesse (cfr. anche art. 28 cpv. 6 AIMP).

E. 4.2

In concreto, è d'uopo ribadire che l'autorità rogante ha prodotto, con la domanda di estradizione, un mandato di arresto emesso il 14 luglio 2008 nei confronti dell'estradando in vista dell'esecuzione della sentenza della Corte penale dell'8 giugno 2006. Inoltre, nel termine fissato al 15 dicembre 2015 (v. act. 3.11), le autorità turche hanno anche inoltrato all'UFG le copie certificate conformi delle sentenze della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006 e della Corte suprema turca del 3 aprile 2008 (v. act. 3.16), ciò che, assodato il rispetto, peraltro non contestato, di tutte le altre condizioni elencate all'art. 12 CEEstr, risulta conforme ai dettami di quest'ultima disposizione. Anche tale censura va dunque disattesa.

- 7 -

E. 5

In sede di replica, il reclamante sostiene che la procedura estradizionale non avrebbe rispettato il suo diritto di essere sentito: da una parte, gli sarebbe stato comunicato un motivo di arresto differente rispetto a quello alla base della domanda di estradizione; dall'altra, l'inaccettabile qualità delle traduzioni non gli permetterebbe di comprendere nel dovuto modo il contenuto della documentazione agli atti.

Ora, se è vero che la qualità delle traduzioni può prestare fianco a qualche critica, il loro contenuto non permette tuttavia di affermare che i fatti per i quali l'estradando è stato condannato in Turchia siano incomprensibili. Questi sono del resto stati evocati in maniera chiara in occasione dell'interrogatorio del 24 settembre 2015. Nel verbale steso dall'autorità ticinese si legge che "l'autorità estera mi ha accusato e condannato per aver sparato e ucciso B.: da quanto indicato, nel contesto di accese discussioni tra me e i miei zii per questioni di confine di proprietà, B. avrebbe cercato di mediare la lite e sarebbe stato colpito dal colpo di pistola che io avevo sparato contro C." (v. act. 3.3 pag. 2). Occorre inoltre aggiungere che l'estradando è di lingua madre turca, per cui egli ha potuto certamente comprendere il contenuto delle sentenze originali turche, conoscenze di cui egli ha o avrebbe potuto beneficiare, laddove fosse stato necessario, anche il suo patrocinatore. Le censure in questo ambito vanno quindi respinte.

E. 6.1

Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'extradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

E. 6.2

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena

privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale

- 8 -

federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiate all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

E. 6.3

Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. Cittadino turco, il reclamante risiede in Italia dal 2008, a Livorno, dove sarebbe titolare di un negozio (v. act. 3.3 pag. 1 e seg.; nel formulario mediante il quale ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita il reclamante ha tuttavia dichiarato di essere titolare di un ristorante [v. incarto RP.2015.79, act. 3]). I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono inesistenti, ciò che non è d'altronde neppure contestato dal reclamante stesso, il quale nemmeno perora l'assenza del

- 9 -

pericolo di fuga. Essendo quest'ultimo evidente, la detenzione estradizionale va confermata.

E. 7

Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento im- pugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.

E. 8

Il reclamante chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocini- nio.

E. 8.1

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclu- sione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevol- mente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un pro- cesso non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esi- stenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem- bre 2011, consid. 3.1).

E. 8.2

Nel caso concreto, il reclamante, mediante la compilazione dell'apposito for- mulario (v. incarto RP.2015.79, act. 3), ha dichiarato di possedere una for- tuna di circa fr. 42'000.-- riconducibile ad un conto bancario (EUR 2'500.--), ad un'auto (Mercedes classe C del valore di EUR 17'000.--) e all'inventario del proprio ristorante (fr. 30'000.--), a fronte di debiti bancari (EUR 12'000.-) e fiscali (EUR 20'000.--) per circa EUR 32'000.-- in totale. Egli ha presentato un documento fiscale che attesta un reddito complessivo, per l'anno 2013, di

- 10 -

EUR 12'598.--, sottoposti ad un'imposta netta di EUR 1'258.--. Il totale delle sue spese mensili ammonterebbe a EUR 1'687.--, ossia: EUR 520.-- per l'af- fitto dell'appartamento, EUR 900.-- per l'affitto del ristorante, EUR 67 per l'assicurazione dell'auto e EUR 200.-- per la benzina. Per quanto riguarda i redditi, nel formulario egli ha menzionato il salario netto mensile della moglie di circa fr. 500.--. Della sua situazione finanziaria, seppur non supportata da molta documentazione, si può tener conto nella fissazione della tassa di giu- stizia (v. infra consid. 9), ma ciò non toglie che il postulato gratuito patrocinio debba essere respinto, in quanto il gravame, alla luce dei principi giurispru- denziali applicabili in ambito

di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami del reclamante con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo.

E. 9

In conclusione, il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

- 11 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.